



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

DIFFERIMENTO DELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI IMPOSITIVI NELL'EMERGENZA PANDEMICA

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 3,
Sentenza del 09.02.2026 dep. il 20/2/2026, n. 589/2026

Composizione

Pres. Est. Diliso

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - 378 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) -
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

Differimento della notifica di atti impositivi ex art.157 del d.l. n.
34/2020, conv. con modif. dalla l. n. 77/2020 - Fondamento - Notifica
dell'avviso *ante tempus* - Conseguenze - Nullità dell'avviso.

Massima

Il differimento della notifica degli atti impositivi di cui all'art. 157 del d.l.
n. 34/2020, conv. con modif. dalla l. 77/2020, è stabilito a vantaggio dei
contribuenti, affinché possano ricevere la notizia in un momento in cui
non si trovano più nella difficoltà determinata dalle limitazioni correlate
alla pandemia; ne consegue che la notifica di un avviso prima della
“finestra” temporale indicata dalla citata norma è affetta da invalidità,
a meno che non ricorrano i requisiti di indifferibilità ed urgenza.

Rif. normativi

Art. 157, comma 1, del d.l. n. 34/2020

L. n. 77/2020

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 30/6/2025, n. 17656 (Rv. 675165-01) – VEDI

Anno pubbl.

2026

Red. RAFFAELE ROSSI...